## CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA INDENNITÀ E CRITERI PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI

- 1. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 13-18 del CCNL 21.05.2018, s'individuano le posizioni organizzative secondo i seguenti criteri generali:
  - a. Competenza;
  - b. Problem Solving;
  - c. Finalità.

La metodologia di pesatura delle Posizioni dovrà ponderare la "sedia fredda" e non dovrà riguardare le caratteristiche soggettive possedute dal titolare della posizione.

- 2. Le Posizioni Organizzative sono individuate dal Sindaco.
- 3. La graduazione delle posizioni, stabilita dal Nucleo di Valutazione, determina una retribuzione di posizione. La retribuzione di posizione, stabilita con atto della Giunta Comunale, può variare da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 e terrà conto dei seguenti parametri:
  - a. Dimensione;
  - b. Responsabilità e Relazioni;
  - c. Professionalità;
  - d. Gestione.
- 4. Per il conferimento degli incarichi sarà tenuto conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale.
- 5. In caso di assenza o impedimento superiore a 180 giorni consecutivi del titolare di Posizione Organizzativa l'indennità può essere sospesa temporaneamente sino al rientro del titolare, fatto salvo quanto espressamente previsto dalle Leggi vigenti.
- 6. La revoca dell'incarico di Posizione Organizzativa avviene nei seguenti casi:
  - a. a seguito di valutazione negativa;
  - b. in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
  - c. in caso di grave violazione del Codice Disciplinare;
  - d. a seguito di riorganizzazione delle Aree.
- 6. La durata massima dell'incarico di Posizione Organizzativa è di 3 anni e comunque corrispondente a quella dell'incarico del Sindaco. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell'incarico della P.O. uscente e la nuova nomina, il dipendente incaricato continua a svolgere le funzioni in regime di *prorogatio* per un massimo di 180 giorni.
- 7. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico *ad interim* relativo ad altra posizione organizzativa per periodi superiori a 30 giorni lavorativi consecutivi, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo nella misura del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto

dell'incarico <i>ad interim</i> correlato al periodo di effettiva sostituzione. Detto importo, conseguentemente non sarà liquidato al dipendente assente.